COMMISSIONE
EUROPEA

Bruxelles, 11.11.2026
COM(2026) 1110 final

2026/0357 (COD)

Proposta di

DIRETTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

che modifica le direttive 2011/83/UE e 2002/58/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda la semplificazione di alcune norme relative alla tutela dei consumatori

{SEC(2026) 1100 final} - {SWD(2026) 1100 final} - {SWD(2026) 1101 final} - {SWD(2026) 1102 final}

(Testo rilevante ai fini del SEE)

RELAZIONE

1. CONTESTO DELLA PROPOSTA

• Motivi e obiettivi della proposta

L'era digitale ha trasformato radicalmente le esperienze dei consumatori. Ha permesso di accedere in modo più rapido, più agevole e più ampio a una gamma crescente di beni e servizi. D'altra parte, ha suscitato nuovi modi più sofisticati di influenzare le scelte dei consumatori. Se da un lato comporta indiscutibili vantaggi in termini di scelta ed efficienza, dall'altro l'ampio uso delle tecnologie digitali espone i consumatori a pratiche commerciali sleali su vasta scala, sia vecchie che nuove, aggravando i rischi per i loro interessi economici e per il loro benessere mentale e fisico.

Mediante il vaglio di adeguatezza del diritto dei consumatori dell'UE in materia di equità digitale[1] sono state valutate la direttiva 2005/29/CE sulle pratiche commerciali sleali[2], la direttiva 2011/83/UE sui diritti dei consumatori[3] e la direttiva 93/13/CEE sulle clausole abusive nei contratti[4] nel periodo 2017-2023. È stato concluso che queste tre direttive rimangono pertinenti e necessarie per garantire un livello elevato di tutela dei consumatori online e il funzionamento efficace del mercato unico digitale. Sono state tuttavia individuate varie pratiche problematiche dannose in evoluzione che i consumatori devono affrontare online, dalla progettazione ingannevole delle interfacce alle pratiche fuorvianti di marketing online in relazione ai prezzi, dagli abbonamenti ingannevoli alle pratiche commerciali manipolative basate sui dati. Il vaglio di adeguatezza ha inoltre evidenziato lacune e incertezze giuridiche nella legislazione in materia di tutela dei consumatori, che incidono pesantemente sia sui consumatori che sulle imprese. Infine ha individuato un limitato potenziale di semplificazione e riduzione degli oneri, in particolare per quanto riguarda le questioni disciplinate dalla direttiva 2011/83/UE.

In linea con la bussola per la competitività, la semplificazione e la riduzione degli oneri sono tra gli obiettivi generali della Commissione. Il 15 luglio 2025 il commissario McGrath ha condotto un dialogo sull'attuazione incentrato sulla semplificazione del diritto dei consumatori nell'ambiente digitale[5]. Il dialogo ha confermato che gli oneri imposti alle imprese dal diritto orizzontale dell'UE in materia di tutela dei consumatori sono limitati (ad esempio, non vi sono obblighi di comunicazione), ma vi è margine per una semplificazione mirata. Nelle conclusioni sull'agenda dei consumatori 2030, il Consiglio ha accolto con favore l'obiettivo di semplificare le norme per le imprese e ha sottolineato che dovrebbero essere evitate nuove indebite formalità burocratiche[6].

La presente proposta risponde alle esigenze individuate in materia di semplificazione e riduzione degli oneri e va letta parallelamente alla proposta di atto legislativo sull'equità digitale.

---

1 Documento di lavoro dei servizi della Commissione, *Fitness Check of EU consumer law on digital fairness*, SWD(2024) 230 final del 3.10.2024.

2 Direttiva 2005/29/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 maggio 2005, relativa alle pratiche commerciali sleali tra imprese e consumatori nel mercato interno (GU L 149 dell'11.6.2005, pag. 22).

3 Direttiva 2011/83/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2011, sui diritti dei consumatori (GU L 304 del 22.11.2011, pag. 64).

4 Direttiva 93/13/CEE del Consiglio, del 5 aprile 1993, concernente le clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori (GU L 95 del 21.4.1993, pag. 29).

5 Commissione europea, Dialogo in materia di attuazione sulla tutela dei consumatori nell'ambiente digitale con il commissario Michael McGrath, 2025.

6 Conclusioni del Consiglio sull'agenda dei consumatori 2030, 26 febbraio 2026.

La presente proposta fa parte del programma di controllo dell'adeguatezza e dell'efficacia della regolamentazione (REFIT) e contribuisce alla semplificazione, con particolare attenzione alle PMI. Le misure di riduzione degli oneri previste dalla presente iniziativa dovrebbero permettere risparmi complessivi.

- **Coerenza con le disposizioni vigenti nel settore normativo interessato**

La presente proposta è coerente con le altre priorità dell'UE e con le priorità della Commissione in materia di protezione dei consumatori. La direttiva 2011/83/UE sui diritti dei consumatori sarà modificata per ridurre gli oneri amministrativi a carico dei professionisti che operano nel mercato interno senza compromettere l'obiettivo generale dell'UE di garantire un livello elevato di tutela dei consumatori.

- **Coerenza con le altre normative dell'Unione**

La proposta è inoltre coerente con l'attuale corpus normativo sul digitale, comprendente il regolamento sui servizi digitali, il regolamento sui mercati digitali e il regolamento sull'intelligenza artificiale, con il regolamento generale sulla protezione dei dati e con le iniziative in corso, quali l'Omnibus digitale e la revisione della direttiva sui servizi di media audiovisivi. Intende inoltre garantire la coerenza con la proposta di regolamento EU KIDS ACT presentata dalla Commissione.

L'applicazione complementare del corpus normativo sul digitale e degli strumenti normativi sui consumatori garantisce una tutela completa ed efficace dei consumatori[7]. Può contribuire a un'applicazione efficiente laddove le autorità si coordinino per applicare le misure correttive più adeguate[8].

2. BASE GIURIDICA, SUSSIDIARIETÀ E PROPORZIONALITÀ

- **Base giuridica**

La presente proposta si basa sull'articolo 114 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE). L'articolo 114 TFUE prevede il ravvicinamento delle legislazioni e impegna l'UE a mantenere un livello elevato di protezione dei consumatori per garantire il funzionamento del mercato interno, come previsto dall'articolo 26 TFUE. L'articolo 169 TFUE e la Carta dei diritti fondamentali (articolo 38) richiamano l'obiettivo di un livello elevato di protezione dei consumatori e l'articolo 169 TFUE si riferisce specificamente alla tutela della salute, della sicurezza e degli interessi economici dei consumatori.

L'articolo 114 TFUE è la base giuridica appropriata. Obiettivo della proposta è ridurre gli ostacoli alla fornitura transfrontaliera di beni e servizi nei mercati digitali, semplificando norme specifiche della direttiva 2011/83/UE al fine di ridurre gli oneri amministrativi a carico delle imprese e migliorare la certezza del diritto per le imprese e i consumatori. Il settore rientra nella competenza concorrente di cui all'articolo 4, paragrafo 2, lettere a) e f), TFUE. Si

[7] L'applicazione complementare del regolamento sui servizi digitali e della normativa sui consumatori è dimostrata, ad esempio, dalle azioni parallele della Commissione e della rete di cooperazione per la tutela dei consumatori (CPC) riguardanti i mercati online Temu e Shein. Nell'ambito di tali procedimenti, la rete CPC sta affrontando questioni relative alla tutela dei consumatori quali sconti fasulli, vendite sotto pressione, ludicizzazione (*gamification*) manipolativa, informazioni mancanti e fuorvianti sui diritti legali dei consumatori, recensioni false e informazioni di contatto nascoste.

[8] Cfr. ad esempio Reyna, A., "Interdisciplinary enforcement in competition and data protection law" (2025).

applica pertanto il principio di sussidiarietà e la proposta è soggetta al meccanismo di controllo della sussidiarietà di cui al protocollo n. 2.

- **Sussidiarietà (per la competenza non esclusiva)**

Le questioni relative alla tutela dei consumatori, in particolare nella sfera digitale, sono intrinsecamente transfrontaliere e sistemiche, in quanto si riferiscono a mercati digitali che operano in tutta l'UE. Quasi la metà dei partecipanti all'indagine sulle imprese condotta per la valutazione d'impatto dell'iniziativa (il 48 %, 592 su 1 232) sono d'accordo o pienamente d'accordo sul fatto che l'assenza di norme armonizzate a livello dell'UE limita la scalabilità in tutti gli Stati membri, e oltre la metà (il 52 %, 645 su 1 235) hanno confermato che le differenze nell'attuazione nazionale del diritto dell'UE ostacolano il commercio transfrontaliero.

L'intervento a livello dell'UE ha un forte valore aggiunto. Dai risultati delle indagini mirate condotte per il vaglio di adeguatezza è emerso un consenso generale sul valore aggiunto dell'UE di norme armonizzate nel settore digitale per i professionisti e i consumatori dell'UE. Le misure di semplificazione proposte nella presente direttiva ridurranno gli oneri amministrativi per le imprese, comprese le PMI.

- **Proporzionalità**

La proposta non va al di là di quanto necessario per il conseguimento dei suoi obiettivi. Come descritto nella sezione 6 della relazione sulla valutazione d'impatto, le opzioni strategiche e le misure di semplificazione specifiche sono state valutate anche tenendo conto della proporzionalità prevista delle misure incluse. Tali misure rappresentano l'opzione meno intrusiva per conseguire l'obiettivo perseguito e sono pertanto proporzionate, come spiegato nelle sezioni 7.2 e 7.4 della relazione sulla valutazione d'impatto.

- **Scelta dell'atto giuridico**

La proposta di modifica delle direttive 2011/83/UE e 2002/58/CE assume la forma di una direttiva.

3. RISULTATI DELLE VALUTAZIONI EX POST, DELLE CONSULTAZIONI DEI PORTATORI DI INTERESSI E DELLE VALUTAZIONI D'IMPATTO

- **Valutazioni ex post / Vaglio di adeguatezza della legislazione vigente**

Il vaglio di adeguatezza del diritto dell'UE in materia di tutela dei consumatori per quanto riguarda l'equità digitale è stato applicato alle direttive 2005/29/CE, 2011/83/UE e 93/13/CEE alla luce dei cinque criteri per legiferare meglio relativi al periodo 2017-2023. Le conclusioni possono essere sintetizzate come segue.

– Efficacia: le direttive sono solo parzialmente efficaci in quanto i reclami dei consumatori e i danni per gli stessi rimangono elevati, l'incertezza giuridica e le lacune giuridiche persistono ed esiste un rischio di frammentazione normativa e applicazione insufficiente.

– Coerenza: le misure mostrano una coerenza interna costante e si rafforzano reciprocamente, mentre la coerenza esterna deriva generalmente dalla complementarità con altre normative dell'UE.

– Efficienza: anch'essa positiva ma limitata, in quanto i costi e i benefici sono equilibrati a livello sociale e i costi di conformità non sono considerati elevati, con vantaggi significativi per i consumatori, i professionisti e le autorità, mentre alcuni

settori mostrano un potenziale di semplificazione (ad esempio in termini di obblighi di informazione o diritto di recesso).

– Valore aggiunto dell'UE: il quadro giuridico dell'UE consegue risultati moderatamente o significativamente migliori di quelli che si sarebbero potuti ottenere con l'azione dei singoli Stati membri.

– Pertinenza: positiva con qualche limite: gli obiettivi rimangono estremamente pertinenti e il quadro di sicurezza tecnologicamente neutro presenta vantaggi. Diversi sviluppi tecnologici e di mercato avranno ripercussioni in termini di idoneità allo scopo, probabilmente con un ritmo più rapido in futuro (ad esempio con il crescente utilizzo dell'IA, l'automazione e la personalizzazione). L'applicazione di altre normative dell'UE inciderà sulla pertinenza.

• **Consultazioni dei portatori di interessi**

In linea con gli orientamenti per legiferare meglio, si sono svolte ampie consultazioni per garantire una vasta partecipazione dei portatori di interessi.

Le attività di consultazione hanno compreso:

– una consultazione pubblica dal 17 luglio 2025 al 24 ottobre 2025;

– un invito a presentare contributi pubblicato sul portale "Dì la tua", parallelamente alla consultazione pubblica;

– un'indagine quantitativa presso le imprese;

– un'indagine quantitativa presso i consumatori (di età pari o superiore a 15 anni);

– un'indagine quantitativa sui minori (di età compresa tra i 7 e i 14 anni);

– una serie di esperimenti comportamentali con i consumatori (di età pari o superiore a 15 anni);

– una serie di esperimenti comportamentali con i minori (di età compresa tra i 12 e i 17 anni);

– ricerca qualitativa (discussioni in gruppi di riflessione) con minori (di età compresa tra i 12 e i 17 anni);

– tre indagini mirate presso i portatori di interessi con:

  • associazioni di categoria;
  • associazioni di consumatori;
  • autorità pubbliche;

– interviste mirate dei portatori di interessi con rappresentanti di imprese, di associazioni di imprese, compresi i rappresentanti delle PMI, di associazioni dei consumatori, di organizzazioni della società civile, comprese le organizzazioni che rappresentano i minori, i giovani e altri gruppi vulnerabili, e del mondo accademico;

– tavole rotonde con i principali portatori di interessi su temi specifici;

– una consultazione dei minori attraverso la piattaforma dell'UE per la partecipazione dei minori;

– un dialogo in materia di attuazione con il commissario McGrath sulla tutela dei consumatori nell'ambiente digitale, il 15 luglio 2025;

– un dialogo con i giovani sulle iniziative politiche a proposito dell'atto legislativo sull'equità digitale, il 17 e il 18 giugno 2026;

– ricerca documentale condotta sulla letteratura accademica, su articoli, documenti programmatici e risorse online pertinenti.

Si è tenuto conto anche delle raccomandazioni dei copresidenti del panel speciale sulla sicurezza dei minori online, pubblicate il 13 luglio 2026.

Nell'allegato 2 della valutazione d'impatto figura un riepilogo di tutte le consultazioni dei portatori di interessi. La relazione di sintesi fattuale della consultazione pubblica è stata pubblicata il 19 dicembre 2025[9].

Dai risultati delle attività di consultazione è emerso che i portatori di interessi dalla parte dei consumatori sono scettici sulla possibilità di attuare le misure di semplificazione oggetto della presente proposta senza ridurre la tutela dei consumatori, mentre i portatori di interessi delle imprese sostengono che occorre una semplificazione ancora più forte.

- **Assunzione e uso di perizie**

La Commissione si è basata sullo studio di valutazione esterno a sostegno del vaglio di adeguatezza, sullo studio esterno a sostegno dell'atto legislativo sull'equità digitale, sulle indagini presso le autorità, sulla ricerca comportamentale, sul quadro di valutazione delle condizioni dei consumatori, sul lavoro del Centro comune di ricerca e sulla letteratura accademica indipendente. Gli studi di sostegno sono citati negli allegati della relazione sulla valutazione d'impatto.

- **Valutazione d'impatto**

L'opzione prescelta è attuata attraverso la presente proposta di direttiva e la proposta di atto legislativo sull'equità digitale. Entrambe le proposte si basano su una valutazione d'impatto, sulla quale il comitato per il controllo normativo ha espresso un parere positivo con riserve il 3 luglio 2026. Le osservazioni del comitato per il controllo normativo sono state prese in considerazione nella relazione finale sulla valutazione d'impatto.

La presente proposta di direttiva attua le misure di semplificazione di cui alla sezione "6.7 Semplificazione" della relazione sulla valutazione d'impatto: i) i professionisti non sono tenuti a rispettare obblighi di informazione precontrattuale sul diritto di recesso dai contratti per la fornitura di contenuti digitali online quando tale diritto non si applica in quanto il consumatore accetta esplicitamente di ricevere l'accesso immediato al contenuto digitale online; ii) per gli abbonamenti a contenuti di media digitali (audio e video), l'attuale diritto di recesso di 14 giorni è sostituito dal diritto di recedere dal contratto nel corso del primo mese, a condizione di pagare l'intero canone di abbonamento per tale mese (anziché calcolare per ciascun consumatore il valore dei servizi forniti fino al recesso); iii) gli obblighi di informazione sono ridotti in caso di ripetizione di acquisti in-app di valore modesto.

Sono comprese misure volte a eliminare le sovrapposizioni di prescrizioni e a garantire la coerenza con altre normative dell'Unione: i) eliminazione dell'articolo 16 sexies della direttiva 2011/83/UE sui percorsi oscuri nei contratti di servizi finanziari a distanza, in quanto i percorsi oscuri sono trattati in modo orizzontale nella proposta di atto legislativo sull'equità digitale; ii) eliminazione degli obblighi specifici di informazione dei consumatori di cui alla direttiva 2011/83/UE per quanto riguarda le caratteristiche proposte volontariamente dai professionisti e disciplinate da altre normative dell'Unione; iii) eliminazione dell'opzione

[9] Consultazione pubblica sull'atto legislativo sull'equità digitale — Relazione di sintesi fattuale, dicembre 2025.

normativa offerta agli Stati membri dalla direttiva 2011/83/UE per quanto riguarda i mercati online al fine di garantire la coerenza con il codice dell'UE per il digitale; iv) modifica dell'articolo 13 della direttiva e-privacy 2002/58/CE sulle comunicazioni commerciali indesiderate per escluderne l'applicazione alle comunicazioni tra imprese e consumatori, che saranno disciplinate dall'atto legislativo sull'equità digitale.

Nel complesso, la presente iniziativa contribuirà positivamente a REFIT. Sebbene non sia stato possibile quantificare i risparmi in tutti i singoli casi, si prevede che le misure di riduzione degli oneri permetteranno nel complesso un risparmio di 197,5 miliardi di EUR in 10 anni.

- **Efficienza normativa e semplificazione**

La presente proposta e la proposta di atto legislativo sull'equità digitale sono iniziative REFIT. La componente di semplificazione è trattata nella presente relazione, mentre le restanti misure sono trattate nella relazione sulla proposta di atto legislativo sull'equità digitale.

Tali proposte creano un insieme unico di norme che offrirebbero maggiore certezza a tutti gli operatori di mercato. I consumatori beneficeranno di scelte online più chiare e neutrali, di prezzi più facili da comprendere e di minori attriti quando accedono ai servizi digitali, li usano o li abbandonano, il che accrescerà la loro fiducia. Le grandi imprese, con le attuali capacità giuridiche e in termini di conformità, dovranno soltanto ricalibrare le norme di progettazione e le strategie di monetizzazione, passando a modelli a più lungo termine basati sulla reputazione che ridurranno la flessibilità a breve termine ma aumenteranno la prevedibilità e ridurranno i rischi sul piano dell'applicazione. Le PMI potrebbero dover far fronte a un onere di conformità iniziale (riprogettazione delle interfacce, dei processi e della documentazione) a causa delle misure incluse nella proposta di atto legislativo sull'equità digitale, ma beneficeranno nel contempo di una riduzione degli oneri grazie alle misure di semplificazione contenute nella presente proposta. Inoltre, dopo le modifiche iniziali, beneficeranno di un ambiente competitivo più semplice e trasparente che consentirà loro di concentrarsi sulla qualità dei prodotti e sull'innovazione. Infine, le autorità di contrasto beneficeranno di norme e strumenti più chiari che consentiranno un intervento preventivo più precoce, una maggiore coerenza tra gli Stati membri e un'applicazione più efficace.

Nel complesso, le proposte sono compatibili con gli obiettivi di competitività dell'UE. Non comportano svantaggi sistemici in termini di costi o innovazione e forniscono vantaggi netti evidenti per la competitività delle PMI, orientando nel contempo l'innovazione e la concorrenza verso dinamiche di mercato più sostenibili e basate sulla fiducia.

Le misure di semplificazione proposte consentono risparmi sui costi ricorrenti eliminando gli obblighi di informazione ridondanti, razionalizzando le transazioni ripetute e riducendo gli obblighi di conformità frammentati o di valore modesto, senza compromettere gli obiettivi generali di una forte tutela dei consumatori. Sebbene singolarmente modesti, tali risparmi sono strutturali e si accumulano nel tempo, in particolare per le PMI e le grandi imprese digitali.

Le proposte sono pronte per il digitale e coerenti con il funzionamento di internet. Modificano la legislazione vigente dell'UE introducendo nuove norme sostanziali per la tutela dei consumatori senza imporre la raccolta, il trattamento, la generazione, lo scambio o la condivisione di dati per conseguire i loro obiettivi. Inoltre non richiedono lo sviluppo o l'utilizzo di tecnologie e soluzioni specifiche da parte delle imprese. Infine, non impongono lo sviluppo di servizi pubblici specifici la cui attuazione richiederebbe mezzi digitali.

- **Diritti fondamentali**

Le misure di semplificazione contenute nella presente proposta sono compatibili con l'articolo 38 della Carta in quanto preservano un livello elevato di protezione dei consumatori. Sebbene alcune misure incluse nella proposta di atto legislativo sull'equità digitale possano limitare la libertà d'impresa (articolo 16 della Carta), ciò non vale per le misure incluse nella presente proposta.

4. INCIDENZA SUL BILANCIO

Le due proposte non comportano aumenti delle risorse umane né altri costi per la Commissione e non hanno pertanto alcuna incidenza sul bilancio. Considerando che la proposta non ha né un'incidenza sul bilancio né una dimensione digitale, non è necessario fornire una scheda finanziaria e digitale legislativa.

5. ALTRI ELEMENTI

- **Piani attuativi e modalità di monitoraggio, valutazione e informazione**

La proposta assume la forma di una direttiva di modifica. Gli Stati membri sono tenuti a recepire la direttiva entro 12 mesi dall'entrata in vigore e devono comunicare alla Commissione le misure nazionali di recepimento tramite Themis. La Commissione è disposta a fornire assistenza tecnica agli Stati membri per l'attuazione della direttiva.

I progressi compiuti verso il conseguimento degli obiettivi delle due proposte saranno monitorati tramite una serie di indicatori chiave (elencati nella relazione sulla valutazione d'impatto). Il quadro di monitoraggio sarà oggetto di un ulteriore adeguamento in conformità alle prescrizioni giuridiche e attuative finali e alla tempistica definitiva.

- **Illustrazione dettagliata delle singole disposizioni della proposta**

L'articolo 1 della proposta contiene le modifiche della direttiva 2011/83/UE.

Sono modificati gli articoli 2, 3, 5, 6, 6 bis, 8, 9, 11 bis, 12, 14, 16, 16 bis, 16 sexies e 29 e l'allegato I della direttiva 2011/83/UE.

In particolare, si chiarisce che qualora il consumatore chieda, prima della conclusione del contratto, l'accesso immediato a un contenuto digitale non fornito su un supporto materiale, perdendo così il diritto di recesso dal contratto in base all'eccezione di cui all'articolo 16, primo comma, lettera m), i professionisti non sono tenuti a fornirgli informazioni precontrattuali circa l'esistenza e le condizioni del diritto di recesso.

Nel caso di abbonamenti a contenuti audio e video che si qualificano come contratti di servizi, il consumatore potrà recedere dal contratto nel corso del primo mese, a condizione di pagare l'intero canone medio di abbonamento per un mese, calcolato sulla base dell'intera durata del contratto. Questa norma sostituisce l'obbligo del consumatore di risarcire il fornitore sulla base del valore di mercato dei servizi forniti fino al momento del recesso, previsto dalle norme vigenti in materia di recesso dai contratti di servizi.

Gli obblighi di informazione di cui alla direttiva 2011/83/UE sono semplificati per le microtransazioni supplementari offerte dallo stesso professionista al consumatore nell'ambito di un contratto di servizi digitali esistente. In particolare, per tali microtransazioni i professionisti dovranno fornire ai consumatori solo le informazioni essenziali sulle

caratteristiche principali e sul prezzo senza ripetere informazioni statiche, quali la loro identità e i loro estremi.

Sono eliminati gli obblighi di informazione in merito alla politica di trattamento dei reclami del professionista, all'assistenza postvendita al cliente, ai servizi postvendita e alle garanzie commerciali, ai codici di condotta e all'accesso ai meccanismi extra-giudiziali di reclamo e ricorso laddove i professionisti mettano a disposizione tali servizi.

L'articolo 11 bis della direttiva 2011/83/UE sulla funzione di recesso è soppresso in quanto è spostato nell'atto legislativo sull'equità digitale.

L'articolo 16 sexies della direttiva 2011/83/UE è soppresso, in quanto l'atto legislativo sull'equità digitale introduce norme orizzontali sulla progettazione ingannevole delle interfacce online che si applicano anche ai contratti di servizi finanziari conclusi a distanza.

L'articolo 2 della proposta modifica l'articolo 13 sulle comunicazioni commerciali indesiderate della direttiva 2002/58/CE per escluderne l'applicazione alle comunicazioni tra imprese e consumatori, in quanto saranno disciplinate dall'atto legislativo sull'equità digitale.

2026/0357 (COD)

Proposta di

DIRETTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

che modifica le direttive 2011/83/UE e 2002/58/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda la semplificazione di alcune norme relative alla tutela dei consumatori

(Testo rilevante ai fini del SEE)

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 114,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo[10],

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria,

considerando quanto segue:

(1) Il vaglio di adeguatezza del diritto dell'Unione in materia di tutela dei consumatori condotto nel 2024 ha rivelato alcune possibilità di semplificazione e riduzione degli oneri per quanto riguarda la direttiva 2011/83/UE del Parlamento europeo e del Consiglio[11].

(2) La direttiva 2011/83/UE impone al professionista di fornire al consumatore, prima della conclusione di un contratto a distanza o negoziato fuori dei locali commerciali, informazioni sulle condizioni, sui termini e sulle procedure per esercitare il diritto di recesso e il modulo tipo di recesso. Nel caso di contratti per la fornitura di contenuto digitale mediante un supporto non materiale, il consumatore perde il diritto di recesso se l'esecuzione ha avuto inizio e, qualora il contratto gli imponga l'obbligo di pagare, se ha espresso il previo consenso a dare inizio all'esecuzione e ha riconosciuto che così facendo avrebbe perso il diritto di recesso.

(3) È opportuno chiarire che, se il consumatore esprime tale consenso e accettazione prima della conclusione del contratto e l'esecuzione del contratto ha inizio immediatamente dopo la sua conclusione, i professionisti non sono tenuti a fornire le informazioni precontrattuali circa il diritto di recesso e il modulo tipo di recesso.

(4) Le norme sul diritto di recesso sancite dalla direttiva 2011/83/UE per quanto riguarda i contratti di servizi, compresi i contratti di fornitura di servizi digitali, permettono ai consumatori di esercitare il diritto di recesso anche dopo l'inizio dell'esecuzione del

---

10 GU C , , pag. .

11 Direttiva 2011/83/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2011, sui diritti dei consumatori, recante modifica della direttiva 93/13/CEE del Consiglio e della direttiva 1999/44/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la direttiva 85/577/CEE del Consiglio e la direttiva 97/7/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 304 del 22.11.2011, pag. 64, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2011/83/oj).

contratto. In tal caso il professionista ha diritto a ricevere un importo proporzionale ai servizi forniti prima dell'esercizio del diritto di recesso da parte del consumatore, che deve essere calcolato sulla base del prezzo totale concordato. Tali norme sul diritto di recesso si applicano anche agli abbonamenti per l'accesso a contenuti audio e video per un periodo di tempo quando si qualificano come contratti di servizi digitali, vale a dire quando offrono contenuti di natura dinamica che vanno oltre la fornitura stabile e, se del caso, continua di uno specifico contenuto digitale.

(5) L'importo che il consumatore deve pagare dipende da ogni singolo caso, il che crea ulteriori oneri amministrativi per il fornitore e incertezza per i consumatori. Pertanto, al fine di garantire la certezza del diritto, è opportuno modificare le norme sul diritto di recesso di cui alla direttiva 2011/83/UE per i contratti di servizi digitali che consistono in un abbonamento per l'accesso a contenuti audio o video la cui esecuzione inizi prima della scadenza del diritto di recesso di 14 giorni. In particolare, il consumatore dovrebbe poter recedere in qualsiasi momento entro un mese dalla conclusione del contratto, a condizione di pagare al professionista l'importo dovuto per un mese in caso di abbonamenti mensili. Per gli abbonamenti di durata superiore a un mese, l'importo da pagare dovrebbe corrispondere al prezzo medio del servizio digitale per un mese, calcolato sulla base del prezzo totale per l'intera durata del contratto, tenuto conto di eventuali periodi di sconto nel corso dell'abbonamento. Poiché il consumatore che recede dal contratto pagherebbe per l'intero mese del contratto, il professionista dovrebbe continuare a prestargli il servizio digitale fino alla fine di tale periodo.

(6) I mercati digitali hanno registrato un aumento significativo delle microtransazioni per l'acquisto di contenuto digitale non fornito su un supporto materiale, concluse nel quadro di servizi digitali, in particolare nel contesto dei videogiochi. Tale contenuto digitale offre funzionalità e caratteristiche aggiuntive intrinsecamente connesse al servizio digitale già fornito dal professionista al consumatore.

(7) Per tali microtransazioni di valore modesto, non è necessario né proporzionato esigere che i professionisti forniscano l'intera serie di informazioni precontrattuali di cui alla direttiva 2011/83/UE. Non è necessario, ad esempio, ripetere le informazioni riguardanti l'identità e gli estremi del professionista, le modalità di pagamento e di esecuzione o l'esistenza di diritti legali generali prima della conclusione di ogni microtransazione, in quanto tali informazioni sono già state fornite al momento della conclusione del contratto per il rispettivo servizio digitale.

(8) È quindi opportuno esentare tali microtransazioni di valore modesto da diversi obblighi di informazione precontrattuale di cui alla direttiva 2011/83/UE, mantenendo nel contempo l'obbligo per i professionisti di fornire al consumatore le informazioni essenziali sulle caratteristiche principali e sul prezzo della microtransazione. I professionisti che offrono microtransazioni dovrebbero inoltre ottenere dal consumatore il consenso espresso e il riconoscimento della perdita del diritto di recesso se la microtransazione è eseguita immediatamente.

(9) La direttiva 2011/83/UE comprende obblighi di informazione riguardanti la politica del professionista in materia di trattamento dei reclami, l'assistenza postvendita al consumatore, i servizi postvendita e le garanzie commerciali, i codici di condotta e l'accesso a meccanismi extra-giudiziali di reclamo e ricorso laddove tali servizi siano disponibili. Quando i professionisti offrono volontariamente tali servizi per promuovere i loro prodotti, non è necessario obbligarli per legge a informare i consumatori della loro esistenza e delle caratteristiche principali, in quanto sono indotti a farlo da incentivi basati sul mercato. Alcuni di tali obblighi di informazione si

sovrappongono inoltre a obblighi analoghi previsti da altri atti normativi dell'Unione, in particolare la direttiva 2013/11/UE del Parlamento europeo e del Consiglio[12], che impone ai professionisti obblighi specifici di informazione sui meccanismi extra-giudiziali di reclamo e ricorso, e la direttiva (UE) 2019/771 del Parlamento europeo e del Consiglio[13], che stabilisce obblighi di informazione sulle garanzie commerciali. È pertanto opportuno eliminare tali obblighi di informazione dalla direttiva 2011/83/UE al fine di semplificare il quadro normativo.

(10) La direttiva 2011/83/UE vieta la progettazione sleale delle interfacce online nei contratti di servizi finanziari conclusi a distanza. Il regolamento (UE).../... [*atto legislativo sull'equità digitale*] introduce norme orizzontali sulla progettazione sleale delle interfacce online che si applicano anche ai contratti di servizi finanziari conclusi a distanza. Per evitare la duplicazione delle norme, è opportuno eliminare dalla direttiva 2011/83/UE la disposizione in questione e i relativi riferimenti.

(11) La direttiva 2011/83/UE obbliga i professionisti che propongono la conclusione di contratti mediante un'interfaccia online a permettere ai consumatori di recedere dal contratto mediante una funzione di recesso online. Il regolamento (UE).../... [*atto legislativo sull'equità digitale*] introduce norme orizzontali sulla progettazione equa delle interfacce, compreso l'obbligo per i professionisti di fornire una funzione online per l'esercizio del diritto di recesso e la risoluzione del contratto. Per evitare la duplicazione delle norme, è opportuno eliminare dalla direttiva 2011/83/UE la disposizione sulla funzione di recesso e i relativi riferimenti.

(12) La direttiva 2011/83/UE consente agli Stati membri di imporre ulteriori obblighi di informazione ai fornitori di mercati online. Il regolamento (UE) 2022/2065 del Parlamento europeo e del Consiglio[14] stabilisce requisiti orizzontali in materia di informazione pienamente armonizzati per i fornitori di mercati online. A norma di tale regolamento, gli Stati membri non dovrebbero adottare o mantenere prescrizioni nazionali aggiuntive in relazione alle questioni che rientrano nel suo ambito di applicazione. Per garantire la coerenza, è opportuno eliminare dalla direttiva 2011/83/UE la disposizione in questione e i relativi riferimenti.

(13) La direttiva 2002/58/CE del Parlamento europeo e del Consiglio[15] tutela gli abbonati e gli utenti dei servizi di comunicazione elettronica dalle comunicazioni indesiderate a fini di commercializzazione diretta. Tale protezione è estremamente importante per i consumatori ed è integrata nel regolamento (UE) [*atto legislativo sull'equità digitale*]. Per evitare la duplicazione delle norme contenute nell'atto legislativo sull'equità digitale e nella direttiva 2002/58/CE, è necessario modificare la direttiva 2002/58/CE

---

12 Direttiva 2013/11/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 maggio 2013, sulla risoluzione alternativa delle controversie dei consumatori, che modifica il regolamento (CE) n. 2006/2004 e la direttiva 2009/22/CE (Direttiva sull'ADR per i consumatori) (GU L 165 del 18.6.2013, pag. 63, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2013/11/oj).

13 Direttiva (UE) 2019/771 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2019, relativa a determinati aspetti dei contratti di vendita di beni, che modifica il regolamento (UE) 2017/2394 e la direttiva 2009/22/CE, e che abroga la direttiva 1999/44/CE (GU L 136 del 22.5.2019, pag. 28, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2019/771/oj).

14 Regolamento (UE) 2022/2065 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 ottobre 2022, relativo a un mercato unico dei servizi digitali e che modifica la direttiva 2000/31/CE (regolamento sui servizi digitali) (GU L 277 del 27.10.2022, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2022/2065/oj).

15 Direttiva 2002/58/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 luglio 2002 relativa al trattamento dei dati personali e alla tutela della vita privata nel settore delle comunicazioni elettroniche (direttiva relativa alla vita privata e alle comunicazioni elettroniche) (GU L 201 del 31.7.2002, pag. 37, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2002/58/oj).

per escludere l'applicazione delle sue norme sulle comunicazioni indesiderate nelle relazioni tra imprese e consumatori.

(14) È pertanto opportuno modificare di conseguenza le direttive 2011/83/UE e 2002/58/CE.

(15) Poiché l'obiettivo della presente direttiva, vale a dire la semplificazione del diritto dell'Unione a tutela dei consumatori, non può essere conseguito in misura sufficiente dai singoli Stati membri, ma, dato che la questione riguarda l'Unione nel suo complesso, può essere conseguito meglio a livello di Unione, quest'ultima può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 del trattato sull'Unione europea. La presente direttiva si limita a quanto è necessario per conseguire tale obiettivo in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo,

HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

Modifiche della direttiva 2011/83/UE

La direttiva 2011/83/UE è così modificata:

(1) l'articolo 2 è così modificato:

(a) il punto 12) è sostituito dal seguente:

"12) "servizio finanziario": qualsiasi servizio di natura bancaria, creditizia, assicurativa, servizi pensionistici individuali, di investimento o di pagamento, compresi i servizi per le cripto-attività;";

(b) è aggiunto il punto seguente:

"22) "microtransazione": un contratto per la fornitura di contenuto digitale mediante un supporto non materiale:

(a) che è concluso nel quadro di un contratto di servizi digitali esistente tra lo stesso professionista e lo stesso consumatore;

(b) che è connesso intrinsecamente all'esecuzione di tale servizio digitale mediante la fornitura di contenuti o caratteristiche aggiuntivi; e

(c) in base al quale il corrispettivo che il consumatore deve pagare non è superiore a 50 EUR o all'equivalente in una valuta virtuale utilizzata dal professionista.";

(2) all'articolo 3, paragrafo 1 ter, il primo comma è sostituito dal seguente:

"Nel caso di contratti a distanza conclusi tra un professionista e un consumatore per la prestazione di servizi finanziari, si applicano solo gli articoli 1 e 2, l'articolo 3, paragrafi 2, 5 e 6, l'articolo 4, l'articolo 6 bis, l'articolo 8, paragrafo 6, gli articoli da 16 bis a 16 quinquies, l'articolo 19, gli articoli da 21 a 23, l'articolo 24, paragrafi 1 e 6, gli articoli da 25 a 27 e l'articolo 29.";

(3) all'articolo 5, paragrafo 1, la lettera e quater) è soppressa;

(4) l'articolo 6 è così modificato:

(a) il paragrafo 1 è così modificato:

i) le lettere g) e h) sono sostituite dalle seguenti:

"g) le modalità di pagamento, consegna, incluse ove disponibili opzioni di consegna rispettose dell'ambiente, esecuzione, la data entro la quale il professionista si impegna a consegnare i beni o a prestare i servizi;

h) in caso di sussistenza di un diritto di recesso, le condizioni, i termini e le procedure per esercitare tale diritto conformemente all'articolo 11, paragrafo 1, nonché il modulo tipo di recesso di cui all'allegato I, parte B, e, se del caso, le informazioni circa l'esistenza e la collocazione della funzionalità di recesso di cui all'articolo [*articolo sulla funzionalità di recesso*] del regolamento (UE).../... del Parlamento europeo e del Consiglio * [*atto legislativo sull'equità digitale*], tranne nel caso in cui, prima della conclusione di un contratto per la fornitura di contenuto digitale mediante un supporto non materiale, il consumatore abbia accettato di iniziare l'esecuzione del contratto immediatamente dopo la sua conclusione conformemente all'articolo 16, primo comma, lettera m).";

---

* Regolamento (UE) …/… del Parlamento europeo e del Consiglio, del … (GU … ELI ...).";

ii) la lettera j) è sostituita dalla seguente:

"j) l'informazione che, se il consumatore esercita il diritto di recesso dopo aver presentato una richiesta ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 3, o dell'articolo 8, paragrafo 8, egli è responsabile del pagamento al professionista di costi ragionevoli, ai sensi dell'articolo 14, paragrafo 3, oppure, nel caso di un contratto di servizi digitali che consiste in un abbonamento per l'accesso a contenuti audio e video, l'informazione che, se il consumatore esercita il diritto di recesso ai sensi dell'articolo 9, paragrafo 1 ter, egli è responsabile del pagamento al professionista del prezzo medio del servizio per un mese calcolato sulla base dell'intera durata del contratto;";

iii) le lettere m), n) e t) sono soppresse;

iv) è inserito il comma seguente:

"In deroga al primo comma, per le microtransazioni il professionista fornisce al consumatore le informazioni di cui al primo comma, lettere a) ed e).";

b) il paragrafo 4 è sostituito dal seguente:

"4. Le informazioni di cui al paragrafo 1, lettere h), i) e j), del presente articolo possono essere fornite mediante le istruzioni tipo sul recesso di cui all'allegato I, parte A. Il professionista ha adempiuto agli obblighi di informazione di cui al paragrafo 1, lettere h), i) e j), del presente articolo se ha presentato dette istruzioni al consumatore, debitamente compilate. I riferimenti al periodo di recesso di quattordici giorni nelle istruzioni tipo sul recesso di cui all'allegato I, parte A, sono sostituiti da riferimenti a un periodo di recesso di trenta giorni nei casi in cui gli Stati membri abbiano adottato le norme previste all'articolo 9, paragrafo 1 bis, o da riferimenti a un periodo di recesso di un mese per i contratti di servizi digitali che consistono in un abbonamento per l'accesso a contenuti audio e video per un periodo di tempo di cui all'articolo 9, paragrafo 1 ter.";

(5) all'articolo 6 bis, il paragrafo 2 è soppresso;

(6) l'articolo 8 è così modificato:

a) al paragrafo 2, il primo comma è sostituito dal seguente:

"2. Se un contratto a distanza che deve essere concluso con mezzi elettronici impone al consumatore l'obbligo di pagare, il professionista gli comunica in modo chiaro ed evidente le informazioni di cui all'articolo 6, paragrafo 1, lettere a), e), l bis), o) e p), e per le microtransazioni le informazioni di cui all'articolo 6, paragrafo 1, lettere a) ed e), direttamente prima che il consumatore inoltri l'ordine.";

b) il paragrafo 4 è sostituito dal seguente:

"4. Se il contratto è concluso mediante un mezzo di comunicazione a distanza che consente uno spazio o un tempo limitato per comunicare le informazioni, il professionista fornisce, su o mediante quello specifico mezzo e prima della conclusione del contratto, almeno le informazioni precontrattuali di cui all'articolo 6, paragrafo 1, lettere a), b), e), h) e o), eccetto il modulo di recesso tipo figurante all'allegato I, parte B, di cui alla lettera h). Le altre informazioni di cui all'articolo 6, paragrafo 1, compreso il modello del modulo di recesso, sono fornite dal professionista in un modo appropriato conformemente al paragrafo 1 del presente articolo. Per le microtransazioni il professionista fornisce, su o mediante quel mezzo di comunicazione a distanza e prima della conclusione del contratto, le informazioni di cui all'articolo 6, paragrafo 1, lettere a) ed e).";

c) al paragrafo 7, la parte introduttiva è sostituita dalla seguente:

"7. Il professionista fornisce al consumatore la conferma del contratto concluso, su un supporto durevole ed entro un termine ragionevole dopo la conclusione del contratto a distanza e al più tardi al momento della consegna dei beni oppure prima che abbia inizio la prestazione del servizio o la fornitura del contenuto digitale su un supporto non materiale. Tale conferma comprende:";

(7) l'articolo 9 è così modificato:

a) dopo il paragrafo 1 bis è inserito il paragrafo seguente:

"1 ter. In deroga al paragrafo 1 del presente articolo, nel caso di contratti di servizi digitali che consistono in un abbonamento per l'accesso a contenuti audio e video per un periodo di tempo, il consumatore che abbia espressamente chiesto che l'esecuzione del contratto abbia inizio immediatamente dopo la conclusione del contratto dispone di un periodo di un mese per recedere dal contratto a distanza o negoziato fuori dei locali commerciali senza dover fornire alcuna motivazione e senza dover sostenere costi diversi da quelli previsti all'articolo 14.";

b) al paragrafo 2, la parte introduttiva è sostituita dalla seguente:

"2. Fatto salvo l'articolo 10, il periodo di recesso di cui al paragrafo 1 del presente articolo scade dopo quattordici giorni o, nel caso in cui gli Stati membri abbiano adottato le norme previste al paragrafo 1 bis del presente articolo, trenta giorni o, per i contratti di cui al paragrafo 1 ter del presente articolo, un mese a decorrere:"

(8) l'articolo 11 bis è soppresso;

(9) l'articolo 12 è sostituito dal seguente:

"Articolo 12

Effetti del recesso

1. L'esercizio del diritto di recesso pone termine agli obblighi delle parti:

(a) di eseguire il contratto a distanza o negoziato fuori dei locali commerciali; oppure

(b) di concludere un contratto a distanza o negoziato fuori dei locali commerciali nei casi in cui un'offerta sia stata fatta dal consumatore.

2. In deroga al paragrafo 1 del presente articolo, qualora il consumatore eserciti il diritto di recesso da un contratto di servizi digitali che consiste in un abbonamento per l'accesso a contenuti audio e video per un periodo di tempo di cui all'articolo 9, paragrafo 1 ter, il professionista esegue il contratto fino al termine del periodo iniziale di un mese.";

(10) all'articolo 14, dopo il paragrafo 3 è inserito il paragrafo seguente:

"3 bis. In deroga ai paragrafi 2 bis e 3 del presente articolo, qualora un consumatore eserciti il diritto di recesso da un contratto di servizi digitali che consiste in un abbonamento per l'accesso a contenuti audio e video per un periodo di tempo di cui all'articolo 9, paragrafo 1 ter, il consumatore paga al professionista il prezzo medio del servizio per un mese stabilito nel contratto e calcolato sulla base dell'intera durata del contratto.";

(11) all'articolo 16 bis, paragrafo 1, la lettera s) è sostituita dalla seguente:

"s) istruzioni pratiche e procedure per l'esercizio del diritto di recesso conformemente all'articolo 16 ter, paragrafo 1, comprendenti, tra l'altro, il numero di telefono del professionista e il suo indirizzo di posta elettronica o informazioni relative ad altri mezzi di comunicazione rilevanti ai fini dell'invio della dichiarazione di recesso e, per i contratti di servizi finanziari conclusi mediante un'interfaccia online, informazioni circa l'esistenza e la collocazione della funzionalità di recesso di cui all'articolo [*articolo sulla funzionalità di recesso*] del regolamento (UE).../... [*atto legislativo sull'equità digitale*].";

(12) l'articolo 16 sexies è soppresso;

(13) all'articolo 29, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

"1. Lo Stato membro che si avvalga di una delle opzioni normative di cui all'articolo 3, paragrafo 4, all'articolo 6, paragrafi 7 e 8, all'articolo 7, paragrafo 4, all'articolo 8, paragrafo 6, all'articolo 9, paragrafi 1 bis e 3, all'articolo 16, secondo e terzo comma, all'articolo 16 bis, paragrafi 2 e 9, e all'articolo 16 ter, paragrafo 7, ne informa la Commissione entro il 19 dicembre 2025, comunicandole altresì le eventuali successive modifiche.";

(14) nell'allegato I, parte A, il punto [6] delle "Istruzioni per la compilazione" è sostituito dal seguente:

"[6] In caso di un contratto per la fornitura di acqua, gas ed elettricità, quando non sono messi in vendita in un volume limitato o in quantità determinata, o di teleriscaldamento, inserire quanto segue: "Se Lei ha chiesto di iniziare la prestazione di servizi o la fornitura di acqua/gas elettricità/teleriscaldamento [*cancellare la dicitura inutile*] durante il periodo di recesso, è tenuto a pagarci un importo proporzionale a quanto fornito fino al momento in cui Lei ci ha comunicato il Suo recesso dal presente contratto, rispetto a tutte le prestazioni previste dal contratto/ è tenuto a pagarci il canone medio mensile del Suo abbonamento [*cancellare la dicitura inutile*]."

Articolo 2

Modifiche della direttiva 2002/58/CE

All'articolo 13 è aggiunto il paragrafo 7 seguente:

"7. Il presente articolo non si applica ai professionisti che inviano comunicazioni indesiderate a fini di commercializzazione diretta a utenti o abbonati che sono consumatori".

Articolo 3

1. Gli Stati membri adottano e pubblicano entro [12 mesi dopo l'entrata in vigore] le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva. Essi ne informano immediatamente la Commissione.

   Gli Stati membri applicano dette norme a decorrere dal [12 mesi dopo l'entrata in vigore].

   Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate da un siffatto riferimento all'atto della loro pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono stabilite dagli Stati membri.

2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni principali di diritto interno che adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.

Articolo 4

La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Articolo 5

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, il

Per il Parlamento europeo	*Per il Consiglio*
La presidente	*Il presidente*